

Pubblicato il 23/11/2016

N. 07413/2016 REG.PROV.CAU.
N. 10362/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10362 del 2016, proposto da Isabella Addamo, Altieri Anna, Barbera Carmela, Barbera Gaetano, Bartuccio Domenica, Basile Antonella, Bertino Angela, Bertino Lorella, Bonaccorso Alessandra, Calà Salvatore Giulio, Capizzi Francesca, Caracciolo Chiara, Cardullo Carmelina, Chiarello Arianna, Cipri Rosanna, Drago Maria Cristina, Fabbri Ilaria, Falzone Roselyn, Ficara Francesco, Florio Daniela, Gennaro Flavia, Guarino Caterina, Iannuzzi Serena, Mangano Angela, Mangano Anna, Mangraviti Giovanna, Nicastro Maria Assunta, Noto Millefiori Giovanna, Occhino Natalina, Palumbo Stefania Rosanna, Pappalardo Katia, Pizzo Donatella, Pollino Agata, Presago Rosa, Puglisi Vittoria, Pusceddu Stefania, Ricca Concetta, Romagnolo Rosa Giovanna, Russo Giuseppina, Russo Piera, Sciortino Anna, Serafini Domenica, Silvestro Rosa, Torre Alessandra, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Franchina C.F. FRNDNL80H30F158X, Claudia Caradonna C.F. CRDCLD83H61H700E, Mariagrazia Liotta C.F.

LT7MGR84T61A089Y, con domicilio eletto presso Alessandra Testuzza in Roma, via di Ripetta, 22;

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale di Agrigento, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ambito Territoriale di Bergamo, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ambito Territoriale di Cagliari, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale di Caltanissetta, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale di Catania, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ambito Territoriale di Firenze, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ambito Territoriale di Genova, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo Ambito Territoriale di L'Aquila, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale di Messina, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ambito Territoriale di Milano, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale di Palermo, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito Territoriale di Reggio Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ambito Territoriale di Roma, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale di Siracusa, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito Territoriale di Taranto, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ambito Territoriale di Torino, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale di Trapani, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Ambito Territoriale di Venezia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Leo Marina, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del D.M. 495/2016 avente ad oggetto l'aggiornamento di carattere annuale delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nella parte in cui non prevede l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento di iii fascia o in una eventuale graduatoria aggiuntiva per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria dei docenti in possesso di diploma magistrale ed equiparati conseguito entro l'a.s. 2001/2002

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale di Agrigento, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ambito Territoriale di Bergamo, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ambito Territoriale di Cagliari, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale di Caltanissetta, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale di Catania e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ambito Territoriale di Firenze, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ambito Territoriale di Genova, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo Ambito Territoriale di L'Aquila e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito Territoriale di Lecce e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale di Messina e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ambito Territoriale di Milano e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale di Palermo e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito Territoriale di Reggio Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio Ambito

Territoriale di Roma e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ambito Territoriale di Siracusa e di Ufficio Scolastico Regionale per
la Puglia Ambito Territoriale di Taranto e di Ufficio Scolastico
Regionale Per il Piemonte Ambito Territoriale di Torino e di Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale di Trapani e di
Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto Ambito Territoriale di
Venezia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 la
dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di
causa, che il ricorso sembra sostenuto da sufficienti profili di *fumus
boni juris*, in quanto la vicenda in esame è analoga, in fatto, a quella
favorevolmente esaminata dal Consiglio di Stato con le sentenze
della Sesta Sezione n. 1973/2015 e n. 4235/2015, con riferimento
alla questione inerente i diplomati magistrali con titolo conseguito
entro il 2001/2002, che, al momento della “chiusura” delle
graduatorie permanenti, erano già in possesso di titolo abilitante;

Considerato, altresì, che il suddetto orientamento è stato confermato
con l'ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P., secondo cui i
soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno
2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GE;

Visti i precedenti della Sezione nn. 4990/2016, 5573/2016,
5566/2016, 5557/2016, 5405/2016;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l'istanza cautelare ai fini dell'inserimento "con riserva" della parte ricorrente nelle GAE, in attesa della definizione da parte dell'Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto, altresì, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento del ricorso;

Considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, deve essere autorizzata la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ordina l'inserimento "con riserva" della parte ricorrente nelle GAE, ferma ed impregiudicata ogni decisione in sede di merito.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito della causa l'udienza pubblica del 16/5/2017, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO